



STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

Newsletter n. 1/2025

***IVA e transaction costs nel “merger leveraged buy out” (MLBO):
contrasti tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione***

Da sempre controversa, è la detraibilità ai fini IVA dei costi di transazione (cd. “*transaction cost*”) sostenuti dalla *holding* utilizzata per l’acquisizione, nell’ambito delle operazioni di cd. “*merger leveraged buy out*” (“**MLBO**”).

Come regola generale, per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è necessario che l’acquisto: (a) sia effettuato nell’ambito di un’attività economica; (b) sia direttamente afferente ad operazioni imponibili svolte a valle.

Sulla base di tale principio generale, si tende, in linea di principio, ad escludere la soggettività passiva in capo alle *holding* cd. “statiche”, ossia costituite al mero scopo di detenere partecipazioni. Tale soggettività IVA è invece attribuita comunemente alle *holding* cd. “dinamiche” che intervengono nella gestione delle partecipazioni da esse detenute.

Per quanto riguarda il regime IVA delle operazioni effettuate dalla *holding* nell’ambito del MLBO si è creata una divergenza interpretativa, tra l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, di cui può essere utile esaminare le implicazioni pratiche.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nell’assunto che le *holding* costituite per portare a termine le operazioni di MLBO rivestano la mera qualifica di *holding* cd. “statica”, ha ritenuto che l’IVA sui *transaction cost* non potesse essere detratta (cfr. Circolare n.6/E del 30 marzo 2016). Tale impostazione è stata oggetto di critiche in dottrina (cfr. AIDC, norma di comportamento 220 del 2023).

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, formulando in maniera più estesa la propria posizione ed affermando in estrema sintesi che (cfr. ris. 9 dicembre 2024, n. 250):

- La *holding*, nell’ambito del MLBO non è qualificabile come soggetto passivo IVA (confermando in tal senso la posizione generale espressa nella Circ. 6/2016 citata);

ARGENTINA
*Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
*Beijing
Shanghai*

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
*Mumbai
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



- Tuttavia, tale *holding* può essere qualificata come soggetto passivo IVA qualora sia qualificabile come “dinamica”; ciò può accadere ad esempio laddove, come sovente accade, la *holding* effettui operazioni di finanziamento/finanziarie nei confronti della società acquisita;
- In ogni caso, la detraibilità dell’IVA sarà subordinata alle regole proprie del cd. “*pro - rata*” in base alle quali, in estrema sintesi, la detrazione è ammessa in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili ed operazioni esenti (artt. 10 e 19-bis, c. 2, DPR. 633/72). Si rammenta a tale riguardo che si qualificano *inter alia* come esenti le operazioni finanziarie (che costituiscono normalmente la maggioranza delle operazioni svolte dalla controllata nei confronti della controllante, nell’ambito del MLBO).

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22608 del 9 agosto 2024 ha confermato la detraibilità dell’IVA assolta relativamente ai *transaction costs* nell’ambito del MLBO.

Invero, nel caso di specie i giudici di legittimità, seguendo un approccio sostanzialistico, hanno qualificato l’attività della holding come “*attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio [e successiva fusione, n.a.] verrà esercitata*”. Sulla base di tale presupposto, l’IVA relativa ai *transaction cost* è stata ritenuta come detraibile ai fini IVA.

Considerazioni di sintesi

In conclusione, allo stato attuale, sussiste una divergenza interpretativa tra Corte di Cassazione (laddove l’interpretazione adottata nella sentenza 22608/2024 citata venga confermata) e Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Agenzia delle Entrate è, in estrema sintesi, deducibile solo l’IVA assolta dalle *holding* cd. “dinamiche”, qualificandosi come tali non tutte le *holding* che operano nell’ambito del MLBO, ma solo quelle che effettuano prestazioni nei confronti della controllata.

Anche tuttavia in capo a tali *holding* cd. “dinamiche”, l’impatto pratico della soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate è limitato in ragione dall’applicazione del cd. “*pro - rata*”.

Laddove infatti (come avviene nella maggior parte dei casi) la *holding* cd. “dinamica” effettui prevalentemente operazioni finanziarie esenti, la detrazione sarà limitata in proporzione alle stesse. Ciò significa che, di fatto, anche in relazione alle *holding* cd. “dinamiche”, l’IVA, nella maggioranza dei casi, non sarà detraibile.



Secondo la Corte di Cassazione, invece, la *holding*, nell'ambito delle operazioni di MLBO si qualifica, intrinsecamente, come soggetto passivo IVA, in quanto svolgente un'attività "preparatoria" rispetto all'attività svolta dalla società risultante dall'acquisizione. La qualifica di soggetto passivo in capo alla società veicolo permane anche laddove i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Dal momento che la detrazione dell'IVA assolta è ammessa anche in assenza di operazioni attive, sotto il profilo pratico, accettando la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione, occorre stabilire come "recuperare" l'IVA assolta. A tal riguardo, può essere utilmente valutata l'ipotesi di recuperare l'IVA sostenuta e non detratta, relativa ad anni non prescritti, tramite istanza di rimborso, con possibile instaurazione di un contenzioso avverso l'eventuale diniego o il "silenzio rifiuto" dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla posizione assunta dalla Corte di Cassazione si pone un'ulteriore criticità: l'eventuale limitazione della detrazione determinato dall'applicazione del cd. "pro - rata" nel caso di effettuazione di operazioni esenti nei confronti della controllata. In tal caso, si potrebbe giungere alla seguente conclusione (di cui forse i giudici di legittimità non erano pienamente consapevoli):

- L'IVA assolta dalla *holding* cd. "statica", in assenza di operazioni nei confronti delle controllate, sarebbe detraibile (in quanto attività preparatoria);
- La detraibilità dell'IVA assolta dalle *holding* cd. "dinamiche" potrebbe trovare un limite nel cd. "pro - rata" laddove, come nella maggior parte dei casi, la holding svolga prevalentemente operazioni finanziarie esenti.

In ogni caso, occorrerà monitorare i successivi sviluppi della giurisprudenza al fine di verificare se la conclusione raggiunta nella sentenza citata sarà o meno confermata in futuro.

autore

Francesco Nicolosi